

MAKE IT PERFECT

Accordo di non divulgazione su "Informazioni riservate"

Questo accordo tra MIP S.r.l., di seguito denominata Parte divulgante, rappresentata da parte del Direttore Generale e Partner Ferruccio Forcella, da una parte, e della Parte ricevente, il destinatario del presente documento, ovvero qualsiasi fornitore o partner di MIP, entrambe in seguito denominate congiuntamente "Parti" e separatamente come "Parte".

È quindi ora concordato tra le parti

1 - Oggetto dell'accordo "Informazioni riservate" nel presente accordo significa:

- (i) Qualsiasi informazione o dato di qualsiasi tipo o natura correlati in qualsiasi modo alla Parte divulgante e relativa alle attività cui il presente NDA accede, qualsiasi informazione confidenziale e / o proprietaria, inclusi ma non limitati a diritti di proprietà intellettuale e qualsiasi, presente o futuro, oltretutto qualsiasi materiale di natura creativa, tecnica, operativa, amministrativa, economica, di pianificazione, strategico, commerciale o finanziaria, in forma orale, scritta, stampata o in qualsiasi altra forma, in qualsiasi supporto dati, che viene trasmesso alla Parte ricevente.
- (ii) Qualsiasi informazione di natura riservata relativa al funzionamento interno e alle operazioni della Parte divulgante e di qualsiasi altra terza parte coinvolta nella ricezione o nella consegna di prodotti o servizi.
- (iii) Qualsiasi informazione che abbia un valore commerciale e di altro tipo effettivo e / o potenziale perché è sconosciuta a terzi e alla quale non esiste libero accesso legale. Il titolare delle informazioni sta adottando tutte le misure possibili per mantenere la riservatezza delle informazioni.

Non sono considerate Informazioni Riservate le informazioni che è possibile provare che:

- i) siano già di pubblico dominio nel momento in cui vengono divulgate;
- ii) siano già conosciute dalla Parte Ricevente nel momento in cui vengono rivelate (tale conoscenza dovrà essere dimostrata dalla predetta Parte per mezzo di documenti aventi data anteriore al momento della comunicazione);
- iii) divengano di pubblico dominio, per fatto estraneo ad azioni od omissioni della Parte Ricevente, che riceve le informazioni in violazione del presente Accordo;
- iv) siano rivelate da un soggetto che ha diritto di rivelarle;
- v) siano oggetto di espressa autorizzazione alla divulgazione fornita dalla Parte Divulgante.

2 - Diritti e obblighi delle parti:

La parte ricevente si impegna e accetta:

- (i) che le Informazioni riservate divulgate, ricevute o ottenute dalla Parte divulgante devono essere ritenute strettamente confidenziali e devono essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo se strettamente necessarie per lo scopo consentito e concordato e non devono essere utilizzate o sfruttate per nessun altro scopo.
- (ii) che l'utilizzo delle informazioni riservate in violazione del presente accordo costituisce, tra le altre cose, atto di concorrenza sleale.
- (iii) Di non effettuare copie (o comunque registrare) di Informazioni Riservate e di non divulgare ad altri (inclusi, a titolo esemplificativo, dipendenti, agenti, subappaltatori e rappresentanti) alcune o tutte le Informazioni Riservate comunicate se non esclusivamente per gli scopi consentiti dal presente.

MAKE IT PERFECT

• (iv) Di non pubblicare alcun tipo di contenuto (foto, video, backstage, evento, allestimento, commento, etc.) quale risultato della Partnership collegata alla Parte divulgante o ai Clienti coinvolti nel progetto senza autorizzazione scritta da negoziare di volta in volta.

2.1 - Tutte le "Informazioni riservate" ricevute dalle "Parti" a seguito di una partnership in lettere, e-mail, rapporti, registrazioni, fotografie, immagini in forma orale, scritta, stampata o in qualsiasi altra forma, sono le proprietà della Parte divulgante e può essere utilizzata solo ai sensi del presente Accordo.

2.2 – La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità amministrativa avente forza di legge. Prima di procedere a tale adempimento, la Parte Ricevente dovrà darne comunicazione scritta alla Parte Divulgante, ove consentito dalla legge. La Parte Ricevente sarà quindi autorizzata a darvi esecuzione nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile

2.3 – Le Informazioni Riservate comunicate ai sensi del presente accordo restano di proprietà esclusiva della Parte Divulgante.

2.4 – Nel caso in cui la Parte Ricevente sia autorizzata alla comunicazione delle Informazioni Riservate a una terza parte (includi dipendenti, consulenti, etc.), tale parte si obbliga a far sottoscrivere ai terzi un obbligo di riservatezza avente il medesimo contenuto del presente.

3 - Condizioni particolari:

Tutte le modifiche e integrazioni al presente Accordo sono valide solo in forma scritta e se firmate da entrambe le "Parti". In caso di controversie e differenze ai sensi del presente Accordo, le "Parti" prenderanno tutte le misure possibili per la risoluzione delle controversie mediante negoziati.

In caso di controversie irrisolvibili tra le "Parti" il tribunale di Cremona in conformità con la legge italiana risolverà definitivamente il disaccordo.

4 - Periodo di validità

Questo accordo è valido dalla data di sottoscrizione del contratto o ordine di acquisto a cui accedee ed è valido per i dieci anni successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, di detto ordine o contratto.

5 – Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte dichiara di conoscere e osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e di trattare gli stessi in conformità alla normativa vigente.